



Legge Provinciale 10 agosto 1977, n. 29

## **Modalità di accesso e criteri di valutazione**

(Delibera G.P. n. 3238 del 17 settembre 2001)

**Rip. 21 - Servizio Formazione Continua sul Lavoro**

## 1. Finalità e articolazione degli interventi formativi

Il continuo sviluppo sociale e tecnico richiede un apprendimento lungo tutto l'arco della vita che si attua anche attraverso processi di formazione continua sul lavoro <sup>(1)</sup>.

Dall'importanza che il livello di qualificazione dei lavoratori/lavoratrici ha assunto sia per la loro propria impiegabilità sia per la qualità e la quantità delle prestazioni aziendali emergono gli attuali compiti della formazione continua.

Essa deve perciò contribuire, attraverso interventi formativi finalizzati e sistematici, all'acquisizione e al consolidamento delle qualifiche attuali e future dei lavoratori al fine di assicurare e promuovere lo sviluppo economico territoriale.

L'aggiornamento professionale <sup>(2)</sup> ha diversi obiettivi, ma in primo luogo deve contribuire al mantenimento e all'ampliamento delle conoscenze e delle capacità acquisite nella formazione professionale iniziale.

L'aggiornamento riguarda sia l'adattamento delle competenze professionali <sup>(3)</sup> ma è altresì orientato allo sviluppo della carriera professionale <sup>(4)</sup>.

L'aggiornamento riveste particolare importanza poiché i mutamenti economici tecnici e organizzativi che investono il mondo del lavoro pongono i/le lavoratori/lavoratrici occupati di fronte a sempre nuove richieste prestazionali.

Attraverso l'aggiornamento professionale può essere facilitato l'inserimento lavorativo di uomini e donne che, a seguito dell'assistenza prestata e dell'educazione dedicata ai propri bambini o per malattia, non hanno per un certo periodo esercitato la loro professione.

L'aggiornamento professionale ha anche lo scopo di recuperare, anche attraverso la certificazione di percorsi di apprendimento di tipo non formale (p.es. esperienze lavorative pregresse), qualifiche professionali non acquisite e di promuovere così lo sviluppo della carriera professionale.

Nel caso di una professionalità diversa da quella posseduta si parla di riqualificazione.

Ciò premesso le Ripartizioni provinciali per la formazione professionale promuovono misure di formazione continua sul lavoro a favore dei lavoratori/lavoratrici occupati finalizzate, in modo particolare:

-all'adeguamento delle conoscenze e capacità alle prestazioni professionali richieste (aggiornamento professionale)

-allo sviluppo della carriera professionale

-al recupero di un diploma di qualifica professionale (per es. diploma di fine apprendistato)

-al reinserimento nella vita lavorativa di uomini e donne alla ricerca di lavoro (p.es. disoccupati, disoccupati di lungo termine, lavoratori in lista di mobilità, lavoratori a rischio occupazionale, immigrati)

-alla riqualificazione <sup>(5)</sup>

-ad aggiornamenti nell'ambito della salute e sicurezza sul posto di lavoro <sup>(6)</sup> in conformità alle vigenti normative

-ad aggiornamenti riferiti a specializzazioni professionali regolamentate da leggi provinciali o statali (p.es. corsi di preparazione ad esami per l'abilitazione all'esercizio di determinate attività)

I soggetti richiedenti sono tenuti a concordare le misure di formazione continua sul lavoro con le PPSS (associazioni di categoria, sindacati, comunità comprensoriali, ecc.); in tal caso il relativo parere dovrà essere accluso alla domanda.

Non saranno incentivate misure di formazione continua che non siano prevalentemente orientate alla trasmissione di conoscenze professionali e all'acquisizione delle relative competenze.

*note:*

*(1) Per formazione continua si intende in generale la continuazione o la ripresa di forme di apprendimento organizzato a termine di una prima fase formativa o dopo l'inizio di un'attività professionale.*

*(2) La formazione continua riferita alla professione appresa, viene definita anche aggiornamento professionale.*

*(3) La formazione orientata all'adattamento delle competenze è un settore dell'aggiornamento professionale; questo tipo di formazione ha lo scopo di mantenere, ampliare o adattare all'evoluzione tecnica le conoscenze e le abilità professionali; la formazione può contemplare inoltre il recupero di un diploma di qualifica professionale non ancora posseduto.*

*(4) La formazione orientata allo sviluppo della carriera professionale è un settore dell'aggiornamento professionale; lo scopo è un'ampliamento delle conoscenze e abilità al fine della progressione professionale (ed economica). Di regola questo tipo di formazione presuppone un percorso di formazione professionale concluso e una relativa, di regola pluriennale, esperienza professionale.*

*(5)La riqualificazione serve all'acquisizione di un'altra/ulteriore professione: essa deve svolgersi, da una parte, piú precocemente possibile onde evitare una eventuale disoccupazione di lavoratori/lavoratrici occupati/e, dall'altra puó avere lo scopo di favorire il passaggio da un'altra attività professionale soprattutto per garantire e migliorare la mobilità.*

*(6)A queste misure sono anche ammessi liberi professionisti (ingegneri, architetti, ecc.) titolari di aziende e similari.*

## **2. Le azioni formative**

Le azioni di formazione potranno configurarsi attraverso

1. seminari
2. corsi teorico-pratici

A seguito di preventivi accordi con le Ripartizioni provinciali per la formazione professionale sarà possibile il cofinanziamento di azioni formative sperimentali orientate all'acquisizione e al riconoscimento di saperi e competenze nuove acquisite dai lavoratori attraverso singole e specifiche esperienze lavorative.

Le azioni formative per le quali i soggetti proponenti inoltrano domanda di finanziamento devono caratterizzarsi come iniziative di formazione con una reale valenza di interesse pubblico che tengono conto cioè delle caratteristiche del territorio e siano commisurate ai fabbisogni dello stesso.

Occorre quindi che il progetto privilegi l'aspetto formativo e l'accrescimento professionale e personale del lavoratore tramite le piú opportune ed idonee metodologie didattiche.

Non saranno presi in considerazione progetti di azioni formative da cui non sia possibile comprendere chiaramente:

- gli obiettivi formativi
- i destinatari
- le metodologie didattiche
- la sede di realizzazione
- la qualifica dei relatori (curriculum)
- il periodo di svolgimento
- le ore complessive di attività formativa in ore solari (60 minuti)
- l'elenco dei partecipanti (di regola 12 unità) completo dei seguenti dati: nominativo, data e luogo di nascita, nazionalità, attuale professione

## **3. Pianificazione delle azioni formative**

Per poter consentire una piú efficace programmazione degli interventi formativi sul territorio gli enti, le associazioni e le aziende che prevedono azioni ricorrenti saranno invitate dalle Ripartizioni provinciali per la formazione professionale a formulare un piano annuale di massima delle azioni formative corredate di un relativo piano finanziario.

## **4. Ambiti formativi e settori di intervento**

I settori e le aree di intervento maggiormente rispondenti al fabbisogno formativo espresso sul territorio provinciale verranno periodicamente individuate, stabilite ed indicate ai soggetti proponenti dalle Ripartizioni provinciali per la formazione professionale.

## **5. Soggetti proponenti e beneficiari**

Le richieste di contributo possono essere presentate da:

- a) Enti pubblici e privati e organismi di formazione professionale;
- b) Organismi bilaterali costituiti dalle Parti Sociali;
- c) Imprese per azioni di formazione ed aggiornamento professionale interno rivolto ai dipendenti delle proprie unità locali;
- d) Collegi e ordini professionali che abbiano all'interno del proprio statuto la formazione e l'aggiornamento professionale;

## **6. Durata delle azioni formative**

Le azioni formative dovranno concludersi entro 12 (dodici) mesi dalla data di autorizzazione di avvio dell'attività.

## **7. Modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo**

L'assegnazione dei contributi previsti per la realizzazione di interventi formativi sul lavoro è subordinata alla presentazione di una richiesta in bollo e relativa scheda progettuale, secondo lo schema di cui all'allegato "B" della presente Deliberazione, da compilarsi secondo le indicazioni e i parametri contenuti nella "Guida alla compilazione del formulario" (allegato C).

La richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, costituendo i fatti e gli stati in esse descritti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti della stessa legge.

Tale documentazione dovrà essere consegnata o inviata ai rispettivi Servizi di Formazione Continua sul Lavoro presso le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale almeno 20 gg. prima dell'avvio dell'azione formativa.

## **8. Modalità di gestione delle azioni formative**

Al momento della presentazione della domanda di contributo (allegato "B") i soggetti proponenti dovranno specificare:

- termini e modalità di cofinanziamento privato all'azione formativa in modo da assicurare la piena realizzazione dell'attività e degli interventi proposti
- l'eventuale quota di iscrizione a carico dei frequentanti

Il contributo erogato dalla Provincia sarà liquidato al termine delle attività formative, previa verifica amministrativa-contabile.

Entro 30 giorni dalla dichiarazione di termine dell'attività formativa il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare alle Ripartizioni provinciali per la formazione professionale:

- il rendiconto analitico dei costi sostenuti in conformità al preventivo di spesa approvato;
- gli originali dei documenti giustificativi delle spese sostenute debitamente quietanzati;
- una relazione tecnica-valutativa sulla gestione del progetto formativo secondo lo schema fornito dalle Ripartizioni provinciali per la formazione professionale.

Inoltre dovranno essere prodotti, dove richiesto espressamente dalle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale, i questionari di fine corso compilati dai frequentanti dell'azione formativa.

Sui materiali informativi divulgati (pubblicizzazione del corso) e sui materiali didattici distribuiti nell'ambito dell'azione formativa, per la quale è stato concesso un contributo, sussiste l'obbligo della seguente dicitura:

*"L'azione formativa rientra nel quadro delle iniziative promosse dalla Rip.21 - Formazione Professionale in lingua italiana e beneficia di un contributo finanziario ai sensi della LP 29/77"*

## **9. Procedure e criteri di valutazione**

La valutazione nel merito delle singole richieste di contributo presentate sarà preceduta dal riscontro dell'insussistenza di eventuali motivi di inammissibilità.

*Costituiscono motivi di inammissibilità alla valutazione:*

- a)l'incompleta compilazione della richiesta e della relativa scheda progettuale (allegato "B") o la mancanza di conformità delle stesse rispetto alle indicazioni riportate nella "Guida alla compilazione del formulario" (allegato "C");
- b)l'omissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte del legale rappresentante p.t. ai sensi dell'art. 4 L. 15/68 previste nella richiesta di contributo (allegato "A")

- c) la rilevazione di spese non congrue alle finalità ed alla struttura del progetto formativo, fermo restando che per la determinazione del contributo le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale interverranno sui costi reali del progetto riparametrizzando le singole voci di spesa coerentemente con quanto già stabilito dalla normativa provinciale;
- d) la mancata specificazione dei termini e delle modalità con cui si provvederà ad assicurare la quota di partecipazione finanziaria rispetto all'azione formativa prevista.

La valutazione di merito degli interventi proposti sarà effettuata dal Servizio Formazione continua sul Lavoro delle rispettive Ripartizioni in ragione dei parametri qui di seguito elencati in ordine di priorità.

*Costituiscono motivi per la valutazione di merito:*

- a) affidabilità del Soggetto proponente in ragione della capacità organizzativa ed esperienza nel settore della formazione professionale (certificazione di qualità p.es. ISO, E.F.Q.M., ecc.);
- b) azioni formative relative a figure professionali e specializzazioni previste da leggi Provinciali e Statali;
- c) interventi formativi formalmente concordati tra le Parti Sociali (da allegare alla scheda progettuale copia dei protocolli d'intesa o documentazione equivalente);
- d) interventi formativi da effettuarsi attraverso l'utilizzo dei permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro (da allegare alla scheda progettuale dichiarazioni d'impegno da parte dei datori di lavoro);
- e) congruità dei costi rispetto alla finalità dell'azione formativa, ai contenuti, alle metodologie e agli elementi di innovazione rispetto al sistema di formazione continua provinciale;
- f) conseguimento di una certificazione professionale;
- g) innovatività del progetto con riguardo ai contenuti ed alle metodologie proposte;
- h) quota di cofinanziamento privato a carico dei Soggetti proponenti.

L'approvazione del progetto, l'importo del contributo riconosciuto ed il relativo provvedimento amministrativo verrà comunicato dalle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale ai Soggetti proponenti, i quali si impegnano a non modificare la proposta progettuale se non previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il mancato impegno in tal senso comporterà la revoca della concessione del contributo accordato.

## **10.Revoca del contributo**

Nel caso di realizzazione parziale di azioni formative o di accertate irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche, organizzative e amministrative dei corsi autorizzati, le Ripartizioni provinciali per la formazione professionale hanno facoltà di revoca immediata del contributo concesso.

## **11.Anticipazioni**

Nel caso di autorizzazione di contributi per azioni formative non è prevista alcuna forma di anticipazione finanziaria.

## **12.Attività ispettiva**

Il monitoraggio e la vigilanza tecnica-amministrativa delle azioni formative è esercitata per competenza dalle Ripartizioni provinciali per la formazione professionale. I soggetti attuatori delle azioni formative, beneficiari del cofinanziamento pubblico, dovranno altresì impegnarsi a sottoporsi ai controlli ed alla vigilanza previsti dalle Ripartizioni.

## **13.Regime di contribuzione di azioni di formazione aziendale**

Riguarda solo il cofinanziamento pubblico degli interventi formativi aziendali o interaziendali rivolti a lavoratori/lavoratrici o datori di lavoro di imprese di cui al comma 5. soggetti proponenti e beneficiari, punto c).

Tali contributi possono favorire una o più imprese o settori riducendo i costi che dovrebbero normalmente essere sostenuti per fare acquisire ai lavoratori/lavoratrici di tali imprese o settori nuove competenze. La

“Disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione”, definita dai regolamenti CE di seguito riportati, si applica agli aiuti di tutti settori, a prescindere dal fatto che la formazione venga erogata dalle imprese stesse o da Centri di formazione pubblici o privati.

Le aziende beneficiarie potranno perciò optare, a fronte di una loro dichiarazione, tra i seguenti regimi di contribuzione:

- a) regolamento CE 68/2001 del 12.01.2001 “aiuti destinati alla formazione”
- b) regolamento CE 69/2001 del 12.01.2001 “aiuti di importanza minore (de minimis)”

Relativamente al punto a) “aiuti destinati alla formazione”, si tenga presente quanto segue:

1. per formazione specifica si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

2. per formazione generale si intende la formazione che comporti insegnamenti che non siano applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Nei casi in cui l'intervento formativo preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinte ai fini del calcolo del finanziamento, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se l'intervento formativo abbia carattere specifico o generale, si applicano le percentuali relative alla formazione specifica.

Relativamente al punto b):

1. il limite massimo del contributo pubblico per il finanziamento è fissato dalla regola prevista dalla normativa comunitaria del “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.

In questo caso le aziende beneficiarie presso le quali i lavoratori/lavoratrici destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo globale del progetto.

Per quanto riguarda le definizioni di piccola e media impresa e di grande impresa, si fa riferimento all'Allegato 1 del Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13 gennaio 2001.